

Ricariche auto elettriche: trattamento Iva e deducibilità

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Convegno di aggiornamento

Rimborsi spese e fringe benefits. Fiscalità degli autoveicoli e novità 2024

Scopri di più

Il **mercato delle auto elettriche**, seppur non affiancato da una rapida crescita delle **infrastrutture ad esse dedicate**, ha subito una forte accelerazione grazie anche agli incentivi offerti dai Governi europei e dalla rapida conversione delle principali case automobilistiche. Nel presente contributo analizziamo il **trattamento Iva** e delle **imposte dirette** dei **costi sostenuti per l'acquisto e l'utilizzo di veicoli elettrici**.

La disciplina della **detraibilità dell'Iva sugli acquisti degli autoveicoli** e sulle **relative spese** è dettata dall'[articolo 19bis1, lettera c\) e d\), D.P.R. 633/1972](#), in base al quale **l'Iva sull'acquisto e sull'importazione dei veicoli a motore**, nonché sui **costi ad essi relativi** (tra cui quelli di acquisto dei carburanti) è **detraibile nella misura parziale del 40%**. Tuttavia, tale detraibilità parziale **non opera qualora i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa**, nonché per gli **agenti** ed i **rappresentanti di commercio**, a cui pertanto spetta la **detraibilità piena** dell'imposta.

Per completezza, si osserva che le citate disposizioni vanno **coordinate con quanto previsto dall'articolo 19, quarto comma, D.P.R. 633/1972**, secondo cui per *"i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati"*. Gli stessi criteri si applicano per determinare la **quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione**.

Come chiarito dalla **circolare n. 328/E/1997**, per gli acquisti di beni e servizi **utilizzati promiscuamente** e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dal campo Iva, **spetta una detrazione parziale**, rapportata all'entità del **loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta**. Ai fini della ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile e quella indetraibile, la predetta norma non detta alcuna regola specifica, **demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato** alle diverse e variegate situazioni che possono verificarsi. Al contribuente viene imposto soltanto, per l'eventuale controllo da parte degli organi competenti, che i criteri adottati siano **oggettivi e coerenti con**

la natura dei beni e dei servizi acquistati. A titolo **esemplificativo**, la citata circolare propone l'ipotesi della **ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato** utilizzato sia per l'attività imponibile sia per un'attività esclusa, per cui un criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla **cubatura dei rispettivi locali**.

Ne consegue che, nei casi in cui **operi la detrazione parziale**, sarà **onere del contribuente** individuare (**secondo criteri oggettivi**) la quota d'imposta riferibile all'**utilizzo dell'energia elettrica per fini privati** e dunque indetraibile e quella **detraibile**, in quanto riferibile, invece, all'**esercizio della propria attività**.

Ai fini delle imposte sui redditi, l'[articolo 164, comma 1, Tuir](#), dispone che le **spese** e gli **altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore**, utilizzati nell'**esercizio di imprese, arti e professioni**, ai fini della determinazione dei relativi redditi **sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e bbis)**:

a) **per l'intero ammontare** relativamente agli **aeromobili da turismo**, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle **autovetture ed autocaravan**, di cui alle lettere a) e m), comma 1, dell'[articolo 54, D.Lgs. 285/1992](#), ai ciclomotori e motocicli **destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa**;

b) nella misura del **20 % relativamente alle autovetture e autocaravan**, di cui alle citate lettere dell'[articolo 54, D.Lgs. 285/1992](#), ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a). Tale percentuale è **elevata all'80 % per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio**.

b-bis) nella misura del **70 % per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le **spese relative al carburante per autotrazione** seguono la deducibilità del mezzo di trasporto, nelle misure sopra richiamate.

In materia del c.d. **bonus carburante ai dipendenti**, di cui all'[articolo 2, D.L. 21/2022](#), nella [circolare n. 27/E/2022](#) è stato evidenziato che *"l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli"*. Alla luce di tale quadro normativo, si ritiene che **rientri nel trattamento del carburante per autotrazione**, anche la **componente di energia elettrica destinata all'alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche** ([risposta ad interpello n. 477/2023](#)).

In altri termini, l'energia elettrica effettivamente utilizzata per l'alimentazione/ricarica di una simile autovettura sarà **deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dell'articolo 164 Tuir**, alle condizioni ivi indicate. Anche in questo caso, **spetterà al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l'entità e il costo dell'energia elettrica utilizzata per il rifornimento della propria autovettura ai fini della deducibilità** (per intero o pro quota a



seconda dei casi) **del relativo componente negativo di reddito.**

Si ricorda, inoltre, che è ammessa la detraibilità Iva e la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione, **solamente se le stesse vengono effettuate mediante carte di credito, di debito o carte prepagate.**

Infine, in presenza di **stazioni per la ricarica ad uso domestico** (c.d. wallbox) situate nei **locali del contribuente destinati a uso promiscuo della propria attività d'impresa**, è necessario concretamente e puntualmente documentare l'utilizzo di detta energia come "carburante"; **ai fini della tracciabilità delle spese, è sufficiente che le fatture emesse per la cessione di energia elettrica dal relativo fornitore**, nell'ambito delle quali sono compresi i consumi afferenti all'autovettura, **risultino pagate mediante una delle forme "tracciate"** indicate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203.